

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 172}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**IANNIELLO, GAVA, BARBA, CIAMPAGLIA, PISICCHIO,
ALLOCCA, LOBIANCO, SANGALLI, CARENINI, ANDREONI,
BECCARIA, VAGHI, GALLONI, STORCHI, GRASSI BER-
TAZZI, PEZZATI, SPERANZA, CATTANEO PETRINI GIAN-
NINA, CICCARDINI, CERVONE, BELCI, MASSARI, CORTI,
CARIGLIA, BEMPORAD, POLI**

Presentata il 30 maggio 1972

**Norme a favore dei dipendenti dell'Azienda autonoma
delle ferrovie dello Stato assimilabili agli ex combattenti**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che si sottopone alla vostra approvazione riguarda un problema che da tempo attende la giusta soluzione: già nel corso della 4ª legislatura era pervenuto al Senato un disegno di legge che disponeva benefici di carriera ai dipendenti delle amministrazioni statali, combattenti della guerra 1940-1945, nonché a numerose categorie assimilate.

Contro ogni legittima aspettativa degli interessati tuttavia il disegno di legge « non » prevedeva che i benefici fossero estesi anche al personale dipendente dalla azienda delle ferrovie dello Stato, che, con regio decreto-legge 30 marzo 1943, n. 123, durante il periodo bellico venne militarizzato e mobilitato. Nel corso della lunga guerra, che ha inciso tanto gravemente anche sul territorio nazionale, infatti, il personale delle ferrovie dello Stato è stato sottoposto a gravi disagi e pericoli. Le stazioni, i nodi ferroviari, gli impianti, gli uffici, erano sottoposti a metodici e continui bombardamenti. Molti ferrovieri perdettero la vita (il loro olocausto è

ancora oggi ricordato nelle varie lapidi che in alcuni impianti ferroviari portano scolpito il loro nome) fianco a fianco ai militari a guardia degli impianti ferroviari e su convogli scortati, ecc. ecc., ma mentre per i militari v'è stato il dovuto riconoscimento di ex combattenti, altrettanto non può dirsi per i ferrovieri « militarizzati » e mobilitati che sono stati sempre ignorati dalle varie disposizioni legislative.

Il 21 febbraio 1964 fu presentata alle Camere la proposta di legge n. 998 che prevedeva appunto il riconoscimento di assimilazione ai combattenti di tutti quei ferrovieri che avessero prestato servizio presso impianti siti in località dichiarate zone di guerra, località quasi tutte (come Napoli per esempio) premiate di medaglia d'oro; la detta proposta è purtroppo decaduta per la fine della quarta legislatura. Analoga conclusione ha avuto anche la proposta di legge n. 2838 del 13 novembre 1970, nonostante il parere in linea di massima favorevole espresso dalla V Commissione bilancio.

Sarebbe oggi doveroso, quindi, che la presente proposta di legge venisse sollecitamente approvata, in maniera da estendere l'assimilazione e i previsti vantaggi economici e di carriera anche ai predetti ferrovieri. Solo così potrebbe essere annullata una ingiusta discri-

minazione e si verrebbero finalmente a premiare i sacrifici ed i pericoli di una benemerita categoria di dipendenti dello Stato — i « militarizzati » e i mobilitati delle ferrovie dello Stato — che combatterono al fianco dei militari nel corso dell'ultima guerra.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il personale, maschile e femminile, dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, che durante il periodo bellico dal 10 giugno 1940 all'8 maggio 1945, prestò servizio per conto delle Ferrovie dello Stato quale « militarizzato » ai sensi dell'articolo 2 o « mobilitato » ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto-legge 30 marzo 1943, n. 123, è equiparato alle categorie previste dall'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive integrazioni con il diritto a godere di tutti i benefici economici e di carriera previsti dalla legge stessa, senza eccezione alcuna per quanto concerne la durata del servizio prestato anche fuori ruolo e l'età del personale nel periodo bellico succitato.

ART. 2.

I benefici previsti dalla presente legge si applicano ai soli dipendenti attualmente in servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che, in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 1, ne facciano richiesta entro i termini fissati dalla legge 24 maggio 1970, n. 336.

ART. 3.

Gli effetti giuridici ed economici della presente legge rimangono quelli fissati dalla legge 24 maggio 1970, n. 336.

ART. 4.

All'onere derivante dalla presente legge si provvederà mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al Capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1972 e successivi.